

REGOLAMENTO
TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo I
Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi dell'articolo 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142
2. Con il regolamento il comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo seconda e nel successivo Decreto Legislativo 28 dicembre 1993 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Articolo 2
Classe del Comune

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell'articolo 43 del citato Decreto Legislativo, avendo al 31/12/1992 una popolazione residente di n. 45300 unità, appartiene alla classe III.

Articolo 3
Concetto di occupazione

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Articolo 4
Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblica passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 507/93, avendo questo Comune una popolazione residente al 31.12.92 superiore a 10.000 abitanti, la tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale,

6. E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

Articolo 5 Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 6 Licenza e Diritto di Occupazione

1. Licenza di occupazione e tassa relativa.

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.

Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia.

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Articolo 7 Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Per le occupazioni, che non necessitano di previa Autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario

Articolo 8

Scopo delle Occupazioni

Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc.

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Articolo 9

Intralci alla circolazione

Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione

Articolo 10

Occupazioni con vetture da piazza o private

Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'autorità comunale.

Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.

Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Articolo 11

Caratteri delle Occupazioni

Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

In tutti i casi esse si intendono accordate:

- a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b. con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c. con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Articolo 12

Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del Concessionario

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a. limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b. non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c. custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle forme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa amministrazione;
- d. curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e. evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f. eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g. versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo Articolo 46 del presente Regolamento;

- h. risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i. disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso;

riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

1. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione; risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. l'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.

Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.

L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del provvedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2, L. 241/90 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

3. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Articolo 13 **Rappresentanti del Concessionario.** **Trasferimento delle Concessioni**

Le concessioni sono strettamente personali.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

E' vietata qualsiasi sub concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso della Amministrazione

e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 14 **Norme per l'esecuzione dei lavori**

1. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti ai competenti organi del Comune o di altre autorità
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

2. Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza.

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 15 **Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni**

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.

La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.

2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione ovvero a compenso di sosta.

Articolo 16 **Decadenza dalle Concessioni od Autorizzazioni**

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.

Si incorre altresì nella decadenza:

- a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali me richieste a titolo di cauzione;
- b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca.

Articolo 17 **Revoca, modifica o sospensione delle Occupazioni**

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del comune.

Articolo 18 Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinente alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia
2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 19 Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca.

1. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

2. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune ed a terzi.

Articolo 20 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non preceduta dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombrò e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia alla autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

Articolo 21

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Articolo 22 Graduazione della Tassa.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'articolo 4 del presente regolamento, sono classificate in n. 4 categorie, di cui all'"Allegato A" del presente regolamento.
2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore del 30% di quella deliberata per la prima.

Articolo 23 Commisurazione della Tassa.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'Articolo 22, comma 1, del

presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 50%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente 11.000 metri quadrati.

Articolo 24 **Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffe, di cui alla Tabella Tariffe" nell'"Allegato B", del presente Regolamento, in Tabella 1:
 - a. occupazioni di suolo: - Tariffa base;
 - b. per le occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Tabella 2.
3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b), ed al comma 2.
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite ai trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va' commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articola 25 **Passi carrabili:** **Criteri di determinazione della superficie** **Disciplina e tariffe**

1. Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'Articolo 24, comma 1, lettera a), in Tabella 3.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale a da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente dello limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcun opera nell'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'articolo 24, comma 1 lettera a), in tabella 4.

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), in Tabella 5.
8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 26

Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in "Allegato B", in Tabella 6.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), in Tabella 7.

- a. La tassa relativa all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Articolo 27

Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all'"allegato B", in Tabella 8.

Articolo 28

Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie.

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura, di cui all'"Allegato 8", Tabella 9.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
3. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, nella misura indicata nell'"Allegato B", in Tabella 10.

Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km. è dovuta una maggiorazione come in tabella 10.

4. Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

Articolo 29

Occupazioni temporanee - Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 22, comma 1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune ed indicati nel presente regolamento.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%.

Articolo 30

Occupazioni temporanee – Tariffe

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all'Allegato 8', in Tabella 11.
 - a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;
 - b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera a), in Tabella 11.
2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Tabella 12.
 - a. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Articolo 31

Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alla tariffa di cui all'Articolo 30 che precede, come in "Allegato B", in Tabella 13.

Articolo 32

Occupazioni effettuate in Area di Mercato

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 12 ore (dalle ore 6.00 alle ore 18.00 e dalle ore 18.00 alle ore 6.00) comprendendo nelle stesse le fasi relative alla installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste all'Allegato B", in Tabella 14, lettera a) e b).

Articolo 33

Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli Articoli 30, 31 e 32 che precedono, come espresse all'Allegato B", in Tabella 15.

Articolo 34

Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione del 80% alle tariffe di cui all'Articolo 30 che precede, come espresso nell'Allegato B", in Tabella 16

Articolo 35

Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all'"Allegato B", in Tabella 21;

1. Fino a 1 km e fino a trenta giorni:
tassa complessiva come in tariffa
2. Superiore ad 1 km e fino a trenta giorni:
tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%;

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va' maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni
maggiorazione del 30%
- b. occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni
maggiorazione del 50%
- c. occupazioni di durata maggiore di 180 giorni
maggiorazione del 100%

Articolo 36

Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui all'"Allegato B", in Tabella 17.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'articolo 30 del presente regolamento.

Articolo 37

Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni temporanee con autovetture ad uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'Articolo 30 comma 1, lettera a), del presente Regolamento ridotta del 30% come all'"Allegato B", in Tabella 18.

Articolo 38

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'Articolo 30 del presente Regolamento, come espresse nell'Allegato B", in Tabella 19.

Articolo 39

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dello 80% sulla tariffa di cui all'Articolo 30 del presente Regolamento, come nell'Allegato 8", in Tabella 20.

Articolo 40

Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni

- 1) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35,36,38 e 39.
- 2) La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 46.

Articolo 41

Occupazione nei mercati - Norme di rinvio

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al O. M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa;

si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Articolo 42

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - o) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune ed alla provincia al termine della concessione medesima;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo della istanza di cui all'Articolo 12 del presente Regolamento.

CAPO IV **Denuncia, modalità di riscossione ed Accertamento**

Articolo 43 **Denuncia della Occupazione permanente**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, devono presentare al comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va' effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio;

la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo Articolo 44.

3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 44

Versamento della Tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Articolo 45

Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente Articolo 44, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'Articolo 40 e disciplinato dal successivo Articolo 46.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'articolo 7, comma 5 del D. M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Articolo 46

Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tale caso le tariffe di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal comune.

Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 45 e 44, comma 1, del presente regolamento.

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo articolo 50 e con le modalità di cui agli articoli 45 e 44, comma 1, del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate,

c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dal concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Articolo 47

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

1. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli 45 e 44, comma i del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati latassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. N

8. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 48

Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 507/93.
2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D. Lgs. 507/93, capi I e II, successive integrazioni o modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.
3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'articolo 45, comma 2 del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Articolo 49

Funzionario responsabile. Rappresentante del Concessionario.

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del Servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 29 del decreto legislativo 507/93.

Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli artt. 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal concessionario

Articolo 50

Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento - relativamente alle sole occupazioni permanenti - effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'articolo 43, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 51

Norme transitorie e finali

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblica e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 507193.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dai regolamento.

2. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritti a ruolo dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del presente regolamento e relative tariffe:

- a) presentare al Comune od all'eventuale Concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune;
- b) effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando bollettini di conto corrente postale all'uopo predisposti.

3. I contribuenti iscritti a molo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993, sono perentoriamente tenuti a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente regolamento e relative tariffe, ad effettuare l'integrazione dell'importo - quale risultante dall'applicazione delle nuove tariffe e quanto già pagato - utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

4. I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazioni permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, dovranno corrispondere,

per detto anno 1994, una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10%, con un minimo di lire 50.000.

Ove nell'anno 1993 i predetti contribuenti abbiano corrisposta, per l'occupazione permanente effettuata, una tassa inferiore a lire 50.000, per l'anno 1994 dovranno corrispondere la tassa per l'importo di lire 50.000.

Ove invece i contribuenti non abbiano corrisposta per l'anno 1993 alcun importo, pur essendosi verificata in tale anno l'occupazione permanente, per l'anno 1994 dovranno corrispondere l'importo di lire 50.000.

Nel caso che il Comune avesse già emesso il ruolo relativo all'anno 1994 sulla base delle tariffe in vigore nell'anno 1993 senza il previsto aumento del 10% ovvero senza l'addebito dell'importo minimo di lire 50.000, l'importo corrispondente a detto aumento del 10% o l'importo di lire 50.000 debbono essere richiesti ai contribuenti, che li dovranno corrispondere nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

5. Ove all'atto del versamento della tassa di occupazione non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal decreto legislativo 14 novembre 1993 n. 507 e dal presente regolamento, il versamento della tassa potrà essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento in O.C.R. a 4 sezioni, intestati al Comune o - se in carica - al concessionaria del servizio e riportanti, sul retro, il numero di contribuente del titolare dell'occupazione nonché la dettagliata descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo.

Nel caso l'eventuale Concessionario del servizio non si avvallesse di conto corrente postale, in ogni caso, il versamento potrà essere eseguito in forma diretta nell'Ufficio del Concessionario del Servizio, con rilascio, in entrambi i casi, di regolare bolletta vidimata dal Comune.

6. La formazione dei ruoli relativi alla tassa di occupazione permanente, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 68 del D.P.R. 43/88, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 31.12.1993.

Per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni fino al 1994, si applicano le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 507/93.

Parimenti, i procedimenti pendenti in contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di Finanza od al Ministero delle Finanze e non ancora definiti alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decisi in sede amministrativa dai suddetti Organi, ai sensi dell'Articolo 77 del O. Lgs 546/92, con le modalità ed i termini di cui all'Articolo 20 DPR 638/72.

7. La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Alle tariffe così determinate non si applicano, ai sensi dell'articolo 56, comma 11 bis, del decreto legislativo 507/93, le agevolazioni previste per le menzionate specifiche ipotesi di occupazione.

8. I contribuenti, che nell'anno 1994 e prima che il Comune abbia deliberato le tariffe per l'anno 1994, realizzano occupazioni temporanee connesse o meno ad una previa autorizzazione del comune, corrisponderanno la relativa tassa - contestualmente all'occupazione - in base alle

tariffe giornaliere previste per l'anno 1993, salvo conguaglio da effettuarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

9. Per quanto concernente i rapporti contrattuali con l'appaltatore in carica ed il passaggio dal regime di appalto al regime di concessione, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 56,, commi 6, 7, 8, 9, e 10, del decreto legislativo 507/93.

Articolo 52 **Abrogazioni e sostituzioni**

1. Per effetto dell'articolo 55 del decreto legislativo 507/93, sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 2 luglio 1952, n.703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1956, n. 177, l'articolo unico della legge 26luglio 1961, n.711, l'articolo 6 della legge 18aprile 1962, n.208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di applicazione ed esplica la sua efficacia dal primo gennaio 1994, così come disposto dalla normativa di cui ai decreti legislativi 507/93 e 566/93.

Prima Categoria

PIAZZA ANCONA
VIA ASPROMONTE
VIA BALILLA
VIA BANDIERA
VIA BASSI UGO
PIAZZA BATTISTI CESARE
VIA BEZZECA
VIALE BUOZZI BRUNO
VIA CAIROLI FRATELLI
VIA CALATAFIMI
VIA CASTELFIDARDO
VIA CRISPI FRANCESCO
VICOLO CRISPI FRANCESCO
VIA CURZI MARIO
VIA CUSTOZA
VIA DA PROCIDA GIOVANNI
VIALE DE GASPERI ALCIDE
VIALE DELLO SPORT
VIALE EUROPA
VIA GABRIELLI CESARE E LUCIANO
VIA GALILEI GALILEO
PIAZZA GARIBALDI GIUSEPPE
VIA GENTILI ALBERICO
VIA GIOVANNI XXIII

VIALE GRAMSCI ANTONIO
LARGO LA SPEZIA
VIA LA SPEZIA LARGO LAZIO
VIA LEGNAGO
VIA LEOPARDI GIACOMO VICOLO MICCA
PIETRO
VIA MILANESI GUIDO
VIA MILANO
VIA MONTEBELLO
VIALE MORETTI GINO
VIALE MORETTI SECONDO
VIA NAPOLI
VIA PALERMO
VIA PALESTRO
VIA PAOLINI GIAN MARIA
VIA PASUBIO
VIA PIAVE
VIA PISA
VIA PIZZI GIOACCHINO
VIA LIBERAZIONE
VIALE MARCONI GUGLIELMO
VIA MARE
VIALE MARINAI DITALIA
VIA MARSALA

VIA MATTEI ENRICO
PIAZZA MATTEOTTI GIACOMO
VIA MAZZOCCHI MARIO
VIA MENTANA
LARGO MICCA PIETRO
PIAZZA REDENTORE
VIALE RINASCIMENTO
VIA RISORGIMENTO
VIA ROMA
LARGO ROMA
PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA
VIA SAN MARTINO
VIA SANZIO RAFFAELLO
VIA SAURO NAZARIO
VIA SOLFERINO
VIA TOGLIATTI PALMIRO
VIALE TRIESTE
LARGO TRIESTE
VIA VELINO
VIA VENEZIA
VIA VENTI SETTEMBRE
VIA VOLTURNO

Seconda Categoria

VIA ABRUZZI
VIA ALFIERI VITTORIO
VICOLO ALFIERI VITTORIOI
VIA AMALFI
VIA ARNO
VIA ASIAGO
VIA BELLI GIOACCHINO
VIA BELLINI VINCENZO
VIA BIANCHI LEONARDO
VIA BISSOLATI LEONIDA
VIA BOITO ARRIGO
VIA BOVIO GIOVANNI
VIA CACCIATORE
VIA CADORE
PIAZZA CADUTI DEL MARE
VIA CAMPANIA
VIA CARDUCCI GIOSUE'
VIA CARO LUCREZIO
VIA CARSO
VIA CATULLO
VIA CAVALLOTTI FELICE
VIA CAVOUR CAMILLO BENSO
VIA CEFALONIA
PIAZZA CERBONI
VIA CERVI FRATELLI
VIA CHIESA DAMIANO
VIA CICERONE MARCO TULLIO
VIA CILEA FRANCESCO
VIALE CIMAROSA FRANCESCO
VIA COL DI LANA
VIA COLLEONI BARTOLOMEO
VIALE COLOMBO CRISTORFORO
VIA CONFALONIEREI C. TERESA
VIA CORRIDONI FILIPPO
VIA CRIVELLUCCI AMEDEO
VIA D'ANNUNZIO GABRIELE

VIA FOGAZZARO ANTONIO
VIA FORMENTINI SIMONE
VIA FOSCOLO UGO
VIA GIOLITTI GIOVANNI
VIA GIORDANO UMBERTO
VIA GIOVANNELLI SANZIO
VIA GIOVENALE
VIA GORIZIA
VIA GRADISCA
VIA GRADO
VIA GUERRINI OLINDO
VIA INDIPENDENZA
PIAZZA KOLBE MASSIMILIANO
VIA LAUREATI
VIA LESCA GIUSEPPE
VIA LIVENZA
VIA LOMBARDIA
VIA LOMBROSO CESARE
VIA LUCANIA
VIA LUCIANI LUIGI
VIA MACHIAVELLI NICCOLO'
VIA MAFFEI CLARA
VIA MANARA LUCIANO
VIA MANCINI ERNESTO
VIA MANZONI ALESSANDRO
PIAZZA MARCHE
CONTRADA MARINA DI SOTTO
VIA MARRADI GIOVANNI
CORSO MAZZINI GIUSEPPE
VICOLO MAZZINI GIUSEPPE
VIA MERCANTINI LUIGI
VIA METAURO
VIA MILLE
VIA MILLI GIANNINA
VIA MOLISE

VIA PASCOLI GIOVANNI
VIA PELLICO SILVIO
VIA PIEMONTE
VICOLO PIEMONTE
VIA PLAUTO
VIAPO
VIA POLA
VIA PONCHIELLI AMILCARE
VICOLO POSTA
VIA POTENZA
VIA PREMUDA
VIA PUGLIA
VIA QUATTRO NOVEMBRE
VIA RISTORI ADELAIDE
VIA RIVA DEL GARDA
VIA ROMAGNA
VIA ROVERETO
VIA SABOTINO
VIA SALLUSTIO CAIO CRISPO
PIAZZA SAN FILIPPO NERI
VIA SAN FRANCESCO
VIA SAN GIACOMO
VIA SCARLATTI DOMENICO
PIAZZA SCIOCCHETTI MONSIGNOR
FRANCESCO
PIAZZASETTICARRARO EMANUELA
VIA SFORZA CATERINA
VIA SGAMBATI GIOVANNI
VIA SPINOZZI NEUTRO
VIA SPONTINI GASPARE
VIA TACITO CAIO CLAUDIO
VIA TAGLIAMENTO
VIALE TAMERICI
VIA TEBALDINI GIOVANNI
VIA TIBULLO
VIALE TIGLI

VIA DA BUGLIONE GOFFREDO
PIAZZA DALLA CHIESA CARLO A.
VIA DARI LUIGI
VIA DE AMICIS EDMONDO
VIA DE CAROLIS ADOLFO
VIA DELEDDA GRAZIA
VIALE DELLE PALME
VIA DI SAVOIA CLOTILDE
VIA DONIZETTI GAETANO
VIA DUSE ELEONORA
VIA ESINO
VIA ETRURIA
VIA FERRI LUIGI
VIA FISCALETTI FRANCESCO

VIA MONFALCONE
VIA MONTE SAN MICHELE
VIA MONTELLO
VIA MONTESSORI MARIA
VIA MURRI AUGUSTO
VIA MUSONE
PIAZZA NARDONE LUCIANO
VIA NEGRI ADA
VIA OBERDAN GUGLIELMO
VIA OLEANDRI
VIA ORAZIO
VIA OSLAVIA
VIA OVIDIO
VICOLO OVIDIO

VIA TORINO
VIA TOSCANA
VICOLO TOSCANA
VIA TOTI ENRICO
VIA TRENTO
VIA TURATI FILIPPO
VIALE ULPIANI CELSO
VIA UMBRIA
VIA VERDI GIUSEPPE
VIA VIRGILIO PUBLIO MARONE
VIA VITTORIO VENETO
VIA VOLTA ALESSANDRO
VIA VOLTATTORNI GABRIELE
VIA ZARA

Terza Categoria

VIA ADAMELLO
VIA AIRONE
VIA ALA DI TRENTO
VIA ALEARDI ALEARDO
VIA ALERAMO SIBILLA
VIA ALFORTVILLE
VIA AMENDOLA GIORGIO
VIA AMENDOLA GIOVANNA
VIA ANATRA
VIA ANELLI
VIA ANIENE
VIA ARIOSTO LUDOVICO
VIA ASSISI
VIA BACCELLI GUIDO
VIA BADEN POWELL LORD
VIA BAFILE ANDREA
VIA BARACCA FRANCESCO
VIA BASILICATA
VIA BASTIONI
VIA BELVEDERE
VIA BERNINI GIANLORENZO
VIA BERTANI
VIA BIXIO NINO
VIA BOCCACCIO GIOVANNI
VIA BOTTICELLI SANDRO
VIA BRACCO ROBERTO
VIA BRAGADIN MARCANTONIO
VIA BRAMANTE DONATO
VIA BRIN BENEDETTO
VIA BUONARROTI MICHELANGELO
VIA CADORNA LUIGI
VIA CALABRIA
VIA CANOVA ANTONIO
VIA CAPPELLINI ALFREDO
VIA CAPRERA
VIA CAPRI

VIA FIORAVANTI GIUSEPPE
VIA FIRENZE
VICOLO FIRENZE
VIA FIUME
VIA FOGGIA
VIA FORLANINI CARLO
VIA FORTE
VIA FOSSE ARDEATINE
VIA FRIULI
VIA FUSINARO ARNALDO
VIA GABBIANO
VIA GALLO
VIA GEMITO VINCENZO
VIA GHIRLANDAIO DOMENICO
VIA GIOBERTI VINCENZO
VIA GIOTTO
VIA GIULIO CESARE
VIA GOBETTI PIERO
VIA GOLGI CAMILLO
VIA GRASSI GIOVANNI BATTISTA
VIA ISONZO
VIA LABERINTO
VIA LAGALLA BENEDETTO
VIA LAGALA PIETRO
VIA LAMPEDUSA
VIA LAURI
VIA LEONCAVALLO RUGGERO
VIA LIBURDI ENRICO
VIA LIGURIA
VIA LINNEO CARLO
VIA LORETO
VIA LUZZATI LUIGI
VIA MADONNA DELLE PIETA'
VIA MALTA
VIA MAMELI GOFFREDO
VIA MAMIANI TERENCE

VIA PISANI VETTOR
VIA PIZZARDA
VIA POGGI TITO
VIA POLO MARCO
VIA POMEZIA
VIA PONTIDA
VIA PORTA ANTICA
VIA PRATI GIOVANNI
VIA PROPERZIO SESTO
VIA PUCCINI GIACOMO
VIA RANDACCIO GIOVANNI
VIA RIZZO LUIGI
VIA ROSMINI ANTONIO
VIA ROSSELLI CARLO
VIA ROSSETTI RAFFAELE
VIA ROSSI ERNESTO
VIA ROSSINI GIACOMO
VIA RUBICONE
VIA RUFFINI ANGELO
VIA SACCHINI ANTONIO
PIAZZA SACCONI GIUSEPPE
VIA SACILE
VIA SAFFI AURELIO
CONTRADA SAN GIOVANNI
VICOLO SAN GIUSEPPE
VIA SAN PIO X
VIA SANTA AGATA
VIA SANTA AGNESE
VIA SANTA CATERINA
VIA SANTA CECILIA
VIA SANTA CHIARA
VIA SANTA LUCIA
VIA SANTA MARIA GORETTI
VIA SARDEGNA
VIA SCIESA AMATORE
VIA SERAO MATILDE

VIA CAPRIOTTI AUGUSTO
VIA CARDARELI ANTONIO
VIA CARMAGNOLA FRANCESCO
VIA CARNIA
VIA CASE NUVE
VIA CASERMA GUELFA
VICOLO CATULLO
VIA CAVALCANTI GUIDO
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
VIA CECI ISAIA
VIA CELLI ANGELO
VIA CELLINI BENVENUTO
VIA CHERUBINI LUIGI
VIA CHIENZI
VIA CIVIDALE
VIA COLA DI RIENZO
VIA COLLI
VIA COLLONNA MARCANTONIO
VIA CONQUISTE
VIA CONSOLATO
VIA CORSICA
VIA CRIVELLI CARLO
VIA CURIEL
VIA CURZI LEONE
VIA DA BARBIANO ALBERICO
VIA DA BRESCIA ARNALDO
VIA DA GIUSSANO ALBERTO
VIA DA VINCI LEONARDO
VIA DAL VERME IACOPO
VIA DAMIANI ROMANO
VIA DAMIANI SIGISMONDO
VIA DANDOLO ENRICO
PIAZZA DANTE ALIGHIERI
VIA DE GAMA VASCO
VIA DE NICOLA ENRICO
VIA DEI FENICI
VIA DEL CARAVAGGIO
VIA DEL CORREGGIO
VIA DEL LAVORO

VIA MANIN DANIELE
VIA MANTEGAZZA PAOLO
VIA MARATTA FAUSTINA
VIA MARINUCCIA
CONTRADA MARINUCCIA
VIA MARONCELLI PIETRO
VIA MARTIRI DI BELFIORE
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO
VIA MARTUCCI GIUSEPPE
VIA MASCAGNI PIETRO
VIA MASSETTI DON VITTORIO
VIA MATILDE DI CANOSA
VIA MATTIOLI PIRANDREA
VIA MAZZOLARI DON PRIMO
VIA MENOTTI CIRO
VICOLO MENOTTI CIRO
VIA MERGELLINA
VIA MINCIO
VIA MINZONI DON GIOVANNI
VIA MISSORI GIUSEPPE
VIA MONCENISIO
VIA MONTAGNA DEI FIORI
VIA MONTE AMIATA
CONTRADA MONTE AQUILINO
VIA MONTE BIANCO
VIA MONTE CATRIA
VIA MONTE CONERO
VICOLO MONTE CONERO
CONTRADA MONTE CRETACCIO
VIA MONTE DELL'ASCENSIONE
VIA MONTE GRAPPA
LARGO MONTE PISELLI
VIA MONTE ROSA
VIA MONTE SIBILLA
VIA MONTE VERDE
VIA MONE VETTORE
VIA MONTENERO
VIA MONTI VINCENZO
VIA MORANDI RODOLFO

VIA SERPIERI ARRIGO
VIA SETTEMBRINI LUIGI
VIA SGATTONI GUIDO
VIA SICILIA
VIA SPERI TITO
VIA STAMPA
VIA STOPPANI ANTONIO
VIA STAMPELLI NAZZARENO
VIA STURZO DON LUIGI
VIA TASSO TORQUATO
VIA TEDESCHI VIRGINIA
VIA TERRACINI UMBERTO
VIA TESORO
VIA TEVERE
VIA TICINO
VIA TIEPOLO LORENZO
VIA TITO LIVIO
VAI TODARO FRANCESCO
VIA TOFANE
VIA TOMMASEO NICOLÓ
VIA TONALE
VIA TOSCANINI ARTURO
VIA TRENTO
VIA TRONTO
VIA VAL BADIA
VIA VAL CAMONICA
VIA VAL CIMARA
VIA VAL CUVIA
VAI VAL D'ADIGE
PIAZZA VAL D'AOSTA
VIA VAL D'ARNO
VIA VAL DI CHIANA
VIA VAL GARDENA
VIA VAL NERINA
VIA VAL PADANA
VIA VAL SERIANA
VIA VAL SESIA
VIA VAL SOLDA
VAI VAL SUGANA

VIA DEL PALLADIO
VIA DEL SANGALLO
VIA DEL SANSOVINO
VIA DEL TIZIANO VERCELLIO
VIA DEL VIGNOLA
VIA DELL'OLMO
VIA D GIACOMO SALVATORE
VIA DI VITTORIO GIUSEPPE
VIA DIAZ ARMANDO
VIA DOBERDO'
VIA DORIA ANDREA
VIA EMILIA
LARGO ESPERANTO
VIA FALIERO MARINI
VIA FANFULLA DA LODI
VIA FARINELLI VINCENZO
VIA FARNESE LUIGI
VIA FERRUCCI FRANCESCO
VIA FIERAMOSCA ETTORE
LARGO FILENI ELIO
VIA FILENI ELIO
VIA FILZI FABIO

VIA MORANTE ELSA
VIA MOROSINI FRANCESCO
VIA MUTO
VIA NEPOTE CORNELIO
VIA NERONI
VICOLO OMBRONE
VIA OREFICI
VIA ORIANI ALFREDO
VIA ORTI
VIA PAGANINI NICOLÓ
VIA PANORAMICA
VIA PANTELLERIA
VIA PARINI GIUSEPPE
VIA PASSERO
VIA PERGOLESI GIAN BATTISTA
VIA DEL PESCATORE
VIA PETRARCA FRANCESCO
PIAZZA PIACENTINI BICE
VIA PIGAFETTA ANTONIO
VIA PIRANDELLO LUIGI
VAI PISACANE CARLO

VIA VAL TESINO
VIA VAL TIBERINA
STRADA VALLE PIANA
VIA VALPOLICELLA
VIA VALTELLINA
VIA VENEZIA GIULIA
VIA VENTICINQUE APRILE
VICOLO VENTICINQUE LUGLIO
VIA VENTICINQUE LUGLIO
VIA VENTIQUATTRO MAGGIO
VIA VENTISETTE NOVEMBRE 1943
VIA VERBANIA
VIA VERGA
VIA VESPUCCI AMERIGO
VIA VIVALDI ANTONIO
VICOLO VOLPE
VIA VOLTATTORNI SERAFINO
VIA VOMANO
VIA ZANDONAI RICCARDO
VAI ZANELLA GIACOMO
VIA ZUCCOLI LUCIANO

Quarta Categoria

CONTRADA ALBULA VIA ALESSANDRIA VIA ASTI CONTRADA BARATTELLI CONTRADA BRANCADORO VIALE BRODOLINI GIACOMO VIA CLEMENTE VIII VIA COL DEI PIOPPI VIA COLFIORITO VIA COLLE AMENO CONTRADA COLLE FRANCHINO VIA COLLE SAN MARCO VIA DOLOMITI VIA DUE GIUGNO VIA FORCA CANAPINE VIA GABRIELLI ANTONIO VIA GALANTI BALILLA VIA GALGANI GEMMA VIA GARFAGNANA VIA GONELLA GUIDO	VIA GRAF ARTURO VIA GRAN SASSO VIA GREGORI GINO VIA GRONCHI GIOVANNI VIA IVREA VIA LA MALFA UGO VIA LEONE XII VIA LOMELLINA VIA MARECHIARO VIA MIRAMARE VIA MOLVENO VIA MONCALIERI VIA NENNI PIETRO VIA NICCOLÓ IV VIA PACE VIA PAOLUCCI LAMBERTO VIA PIANOSA VIA PIO IX VIA POSILLIPO VIA RESISTENZA	VIA RONCHI VIA ROSA ERCOLE VIA SALITA AL MONTE CONTRADA SANTA CROCE CONTRADA SANTA LUCIA VIA SANTA RITA VIA SISTO V VIA SPINA ERNESTO VIA SPOLETO CONTRADA STRADE CUPE VIA SUSÀ VIA TIMAVO VIA VALERI MARIO CONTRADA VALLE D'ORO CONTRADA VALLE DEL FORNO VIA VESPASIANI GIOVANNI VIA VOLTERRA
--	--	--

N.B. : tutte le vie non inserite nel presente elenco sono da considerarsi comprese nella quarta categoria

Allegato "B"

Tariffe in vigore nel Comune di San Benedetto del Tronto